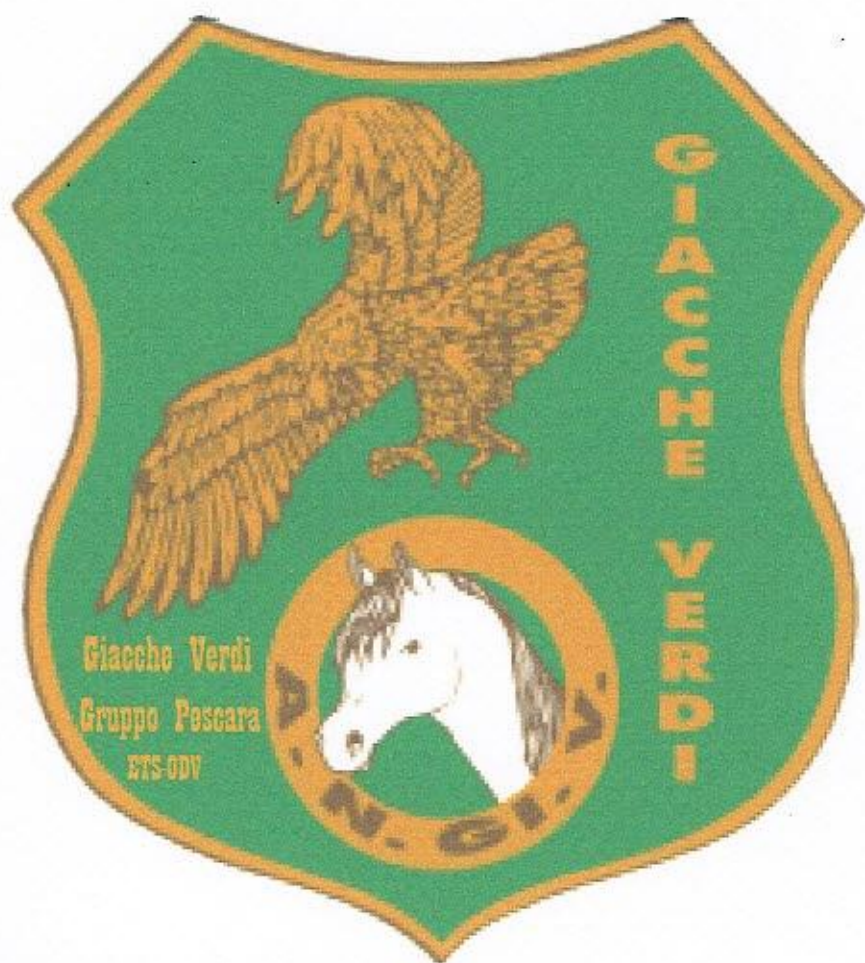




STATUTO

GIACCHE VERDI PESCARA ETS-ODV

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"GIACCHE VERDI Gruppo PESCARA- ETS- ODV"
c.f. 91153600688

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n.117 del 3 Luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm., l'Ente del terzo settore - Organizzazione di Volontariato **"GIACCHE VERDI Gruppo PESCARA - ETS Organizzazione di Volontariato"** o, in forma abbreviata **"GIACCHE VERDI Gruppo PESCARA – ETS ODV"** o, ed ancora in forma ulteriormente abbreviata, **"GV Pescara ETS ODV"** (d'ora in avanti anche **"Associazione"**).
2. L'Organizzazione di volontariato ha sede legale nel comune di Pescara (PE), all'indirizzo risultante tempo per tempo presso le autorità competenti e, allo stato, in via Giulio Mazzarino n.33. Il trasferimento della sede legale, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata della **"GV Pescara ODV"** è illimitata, e l'anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
4. L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.
5. L'utilizzo delle indicazioni **"Organizzazione di Volontariato"** e **"Ente del Terzo Settore"** e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Debbio Pescara

Art.2

Scopi e finalità

1. La **"GV Pescara ODV"** è apartitica, aconfessionale, ha struttura democratica, senza scopo di lucro. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Essa intende operare nei settori di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere:

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

All'interno delle aree principali sopra indicate, l'associazione si pone le seguenti finalità:

- La promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare la valorizzazione dei beni ambientali e culturali;
- La diffusione della cultura equestre e dell'utilizzo del cavallo;
- La diffusione della cultura equestre e dell'impiego del cavallo nella protezione ambientale e civile;
- La formazione personale e professionale dei propri Soci, affinché individualmente o in gruppi organizzati allo scopo possano affiancarsi ai servizi di protezione ambientale e civile, alle Autorità preposte alla tutela del patrimonio ambientale a Enti Pubblici e Privati, Autorità Civili per prevenire il degrado ambientale, calamità, incendi e portare soccorso in caso di sinistri;
- La collaborazione ed il coadiuvamento con le organizzazioni Regionali, nazionali ed Internazionali che si occupano di protezione ambientale e civile;
- La protezione ambientale per ogni tipo di calamità, per A.I.B. e rischi idrogeologici oltre che di salvaguardia delle coste e del mare;
- La promozione del volontariato come crescita individuale della persona e dalla collettività;
- La promozione di ogni attività connessa con l'equitazione nei suoi rapporti con l'escursionismo, con le attività del tempo libero all'aperto, con la tutela dell'ambiente, con il turismo, con l'agriturismo in riferimento particolare alle generazioni più giovani ed ove sia possibile alle persone disabili o in stato di difficoltà;

- to Kelly Kree who

to Kelly Kree who

Attività diverse

- 3

mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Art. 4

Volontari

1. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontariato possono solo essere rimborsate dalla "GV Pescara ODV" le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
2. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'Art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, nr.445, purchè non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'Art.17 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.)
3. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
4. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'Art.18 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
5. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio della "GV PESCARA odv" durante la vita stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della "GV PESCARA odv";
 - b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla "GV PESCARA odv";
 - c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. La "GV PESCARA odv" trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Le quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);

- f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibili alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- g) Attività diversedì cui all'art.6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.(purchè lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della "GV PESCARA odv" a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organo sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

Bilancio o rendiconto

1. L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
2. Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo ed obbligatorio deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
4. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
5. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

Art.7

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono essere parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le ODV (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.8.
3. Nell'Associazione si distinguono le seguenti **categorie di soci**:
 - **Fondatori**;
 - **Volontari operativi**: le persone fisiche operative che prestano gratuitamente e spontaneamente la propria opera al fine del conseguimento degli scopi sociali;
 - **Benemeriti**: le persone fisiche che per particolari benemeritenze verso l'Associazione sono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo.
 - **Soci ODV**: sono le associazioni – organizzazioni di volontariato che si iscrivono alla GV Pescara ODV

Vi sono inoltre i **Sostenitori** che sono le persone fisiche non operative che contribuiscono al sostentamento dell'Associazione e non assumono la qualità di socio.

Art. 8

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, controfirmata da chi esercita la patria potestà se il richiedente è minorenne, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso (nel caso di Associazione costituite da ODV). Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso.
3. Il ricorso è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione e va proposto all'Assemblea mediante comunicazione scritta all'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di socio si perde:

- a) Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b) Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi, per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio della "GV PESCARA odv".

Art.9

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita della "GV PESCARA odv" ed alla sua attività. In modo particolare:
- a) I soci hanno diritto:
 - Di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
 - Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche dello Statuto;
 - Di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - Ogni socio ha diritto di essere rappresentato nell'assemblea con delega scritta.
 - b) I soci sono obbligati:
 - All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - Al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

I soci prestano la loro opera all'interno dell'Associazione in modo spontaneo, volontario e gratuito.

Art. 10

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1) **L'Assemblea dei soci;**
- 2) **Il Consiglio direttivo;**

- 3) **Il Presidente;**
- 4) **Collegio dei probiviri;**
- 5) **Organo di controllo e revisore legale, se istituiti o obbligatori per legge**

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede di assemblea. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto.
6. La convocazione è fatta mediante affissione di apposito avviso nella bacheca della sede sociale, il che fa fede della conoscenza legale dello stesso da parte dei soci. Contestualmente è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per: a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; c) deliberare sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,

dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

Art.12

Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi della chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;
 - b) Discute ed approva i programmi di attività;
 - c) Elege tra i soci e/o tra le persone indicate dalle ODV Associate i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d) Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i Revisori siano esterni alla "GV PESCARA odv";
 - e) Elege e per conseguenza nomina e revoca l'Organo di controllo;
 - f) Elege e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Se Holy ha scritto

- i) Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j) Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k) Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l) Delibera sull'esclusione dei soci;
 - m) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - n) Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione.
 - p) Determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto;
 - q) Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - r) Delibera su argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'Art. 11.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva le altre delibere di sua competenza con la presenza, in proprio o in delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è composto da un minimo di 4 fino ad un massimo di 7 Consiglieri, compreso il Presidente, determinati nel numero ed eletti dall'Assemblea, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Si applica l'art.2382 del Codice Civile.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

3. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e dei verbali. Le due cariche possono anche essere rivestite dalla stessa persona.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito ei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della "GV PESCARA odv", fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missioni ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 - c. Delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - e. Delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'Art. 5 dello Statuto;
 - f. Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività delle "GV PESCARA odv";
 - g. Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Art.5 del presente Statuto;
 - h. Ha la facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti
 - i. Ha ogni altra competenza attribuitagli dal presente Statuto

L. V. L. L.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e dai presenti la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
14. L'obbligatorietà delle iscrizioni delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
15. Il Consiglio Direttivo può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
16. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 15

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo;
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto

dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei Soci; convoca l'Assemblea dei Soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) volte l'anno, ne firma le deliberazioni; firma il bilancio annuale; firma i mandati di pagamento.
5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 16

Collegio dei Probiviri

E' composto da un Presidente e da due giudici che non abbiano altra carica in organi sociali dell'Associazione; possono partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio.

Dura in carica quanto il Consiglio; è competente a giudicare sulle istanze di rigetto dell'ammissione a soci, su tutte le istanze dei soci avverso alle decisioni degli organi associativi ovvero su tutte le infrazioni commesse dai soci e a comminare rispetto a queste le relative sanzioni di cui all'Art. 17 del Presente Statuto.

Art. 17

Norme disciplinari

E' passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi d'inosservanza, per malafede o colpa grave, dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

L'azione disciplinare può essere promossa dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dai membri del Collegio dei Probiviri, dai Delegati tecnici dell'Associazione e anche su segnalazione di chiunque abbia interesse o se ne assuma la piena responsabilità.

Le sanzioni disciplinari sono:

- Il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell'infrazione;
- La sospensione temporanea da ogni attività fino ad un massimo di 1 (UNO) anno;
- L'interdizione da una carica sociale fino ad un massimo di 17 mesi;
- La radiazione ed il ritiro definitivo della tessera sociale;
- La recidiva unica o generica è considerata un'aggravante.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza semplice.

Il socio da sanzionare ha diritto di replica in Collegio entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, prima che questo ratifichi il provvedimento.

E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

Art. 18

Organo di Controllo e Revisore Legale

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

Cariche nominali

DELEGATO TECNICO

E' nominato dal Consiglio Direttivo, collabora con lo stesso per il buon funzionamento dell'Associazione. La carica è temporanea e può essere revocata dal Consiglio Direttivo con opportuna motivazione.

Art. 20

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere.
2. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art.21

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'Art.9 del D.Lgs 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della "GV PESCARA odv", il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art.45, comma 1 del D. Lgs nrr. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico per il terzo Settore.

Art. 22

Libri sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrate all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

Art.23

Norme finali

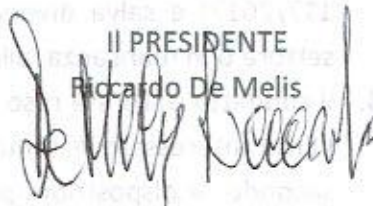
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale regionale in materia;

(1) Solo per le ODV costituite da persone giuridiche si può provvedere l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 2 del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

Letto, confermato e sottoscritto in Pescara (PE) il 11 giugno 2021

IL PRESIDENTE

Riccardo De Melis



Art. 23

Il Presidente